

# CONVEGNI

---

## GIULIO UBERTIS

### Prova, verità e processo\*

Poiché la “conoscenza giudiziaria oggettiva” è un’illusione, nel processo non può mai essere compiuto un “accertamento” immediato di un fatto nella sua “datità”. Ciò che si ottiene, piuttosto, è una sua “ricostruzione” attraverso la dialettica probatoria. La decisione, poi, è fondata su una “verità giudiziale” che è sia contestuale sia funzionale all’obiettivo della giustizia storicamente determinato. Peraltro, nell’universo linguistico giudiziario non può prescindersi dalla concezione semantica della verità per acquisire il consenso di tutti i consociati al risultato del processo.

*Evidence, truth and process*

*Since "objective judicial knowledge" is an illusion, an immediate "ascertainment" of a fact in its "givenness" can never be achieved in the process. What is obtained, rather, is its "reconstruction" by means of evidentiary dialectics. The decision is based, then, on a "judicial truth" that is contextual and functional to the historically determined objective of justice. Moreover, in the judicial linguistic universe, special regard must be placed on the semantic conception of truth to acquire the consent of everyone in the outcome of the process.*

**SOMMARIO.** 1. L’illusione della “conoscenza giudiziaria oggettiva”. - 2. Concezione dialettica della prova. - 3. La verità giudiziale. - 4. Il processo come universo linguistico.

1. *L’illusione della “conoscenza giudiziaria oggettiva”.* Un esito degli studi epistemologici non sempre presente ai giuristi, ma ormai divenuto patrimonio generale della cultura filosofico-scientifica contemporanea a partire dagli anni trenta del ventesimo secolo, è costituito dal riconoscimento che qualunque risultato di un’indagine è dipendente dal contesto in cui quest’ultima si svolge, dalla metodologia seguita e dalle finalità prefissate<sup>1</sup>. Il problema della “obiettività” della scienza, quindi, si risolve attraverso non il conseguimento di un sedicente sapere assoluto e incontrovertibile, ma il chiarimento più esatto possibile, ad esempio, di quali sono le ipotesi di lavoro costituenti il motore della ricerca, quali i postulati impliciti nella conduzione dell’indagine, quale l’incidenza degli strumenti impiegati sugli scopi da raggiungere. Conseguentemente, nemmeno sarebbe possibile comparare quanto ottenuto applicando le regole di due differenti discipline, ad esempio quella storica e quella giuridica,

---

<sup>1</sup> Relazione svolta il 21 gennaio 2020 a un Incontro del Corso di dottorato di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” presso l’Università degli Studi di Milano, ripresentando riflessioni già contenute in precedenti lavori (specialmente *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2015, di cui pertanto si eviteranno citazioni).

<sup>1</sup> V., espressamente seppure con diverse impostazioni, FLECK, *Genesi e sviluppo di un fatto scientifico. Per una teoria dello stile e del collettivo di pensiero* (1935), trad. it., Bologna, 1983, spec. 178-180, e POPPER, *Logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza* (1934), trad. it., Torino, 1970, spec. 101 ss.

allo studio di uno stesso accadimento: «anche quando i frutti delle due diverse indagini apparissero difformi, non si potrebbe comunque determinare quale sia quello ‘migliore’. Per operare una tale scelta, infatti, occorrerebbe potersi porre da un punto d’osservazione più alto di quello storico o giudiziario, dal quale pervenire a una verità inconfutabile, per così dire, di secondo grado. Ma ancora una volta si tratterebbe di un’illusione, ... [considerata] l’irraggiungibilità di una verità incontrovertibile: pure tale eventuale esito ulteriore non potrebbe comunque sostituirsi a quelli precedenti, diversi essendo il contesto, gli strumenti e gli scopi della ricerca»<sup>2</sup>.

Non va infatti ignorato che, per un verso, nel 1927, con il principio di indeterminazione di Heisenberg<sup>3</sup>, si è riconosciuta l'impossibilità di individuare esattamente e contemporaneamente la posizione e la velocità di una particella atomica perché «nella fisica atomica non è possibile astrarre in alcuna maniera dalle modificazioni che ogni osservazione produce nell'oggetto osservato»<sup>4</sup>. «Il metodo non può più separarsi dall'oggetto»<sup>5</sup>, cosicché «la sola teoria della conoscenza che possa essere oggi valida, è quella che si fonda su questa verità della microfisica: lo sperimentatore fa parte del sistema sperimentale»<sup>6</sup>.

Dall’altro, nel 1931, con la prova di Gödel<sup>7</sup>, è stata dimostrata l'esistenza nel campo dell'aritmetica di proposizioni indecidibili; queste sono tali in quanto «non possono essere formalmente dedotte da alcun insieme di assiomi mediante un insieme chiuso di regole di inferenza»<sup>8</sup>, nonostante possano essere vere. Sembra pertanto lecito «dire che ciò accade perché l'orizzonte delle proposizioni vere è più largo di quello delle proposizioni dimostrabili, dei 'teoremi', ... ciò che il pensiero umano riesce a intellere e a riconoscere come vero, supera necessariamente l'ambito di ciò che può essere dimostrato»<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> UBERTIS, *La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia*, in *Argomenti di procedura penale*, a cura di Ubertis, II, Milano, 2006, 153-154.

<sup>3</sup> Per una enunciazione di tale «relazione d'incertezza», espressa «nella maniera più semplice», cfr. HEISENBERG, *La fisica dei nuclei atomici* (1949), trad. it., Firenze, 1952, 37.

<sup>4</sup> HEISENBERG, *La teoria dei colori di Newton e di Goethe alla luce della fisica moderna* (1941), in ID., *Mutamenti nelle basi della scienza* (1942), trad. it., Torino, 1944, 82.

<sup>5</sup> HEISENBERG, *Natura e fisica moderna* (1955), trad. it., Milano, 1985, 55.

<sup>6</sup> SARTRE, *Questioni di metodo* (1957), trad. it., in ID., *Critica della ragione dialettica. I. Teoria degli insiemi pratici*, I, Milano, 1963, 37, nota 14.

<sup>7</sup> Essa è contenuta per esteso in GÖDEL, *Proposizioni formalmente indecidibili dei Principia mathematica e di sistemi affini* (1931), trad. it., in Ev. AGAZZI, *Introduzione ai problemi dell'assiomatica*, Milano, 1961, 203 ss.

<sup>8</sup> NAGEL, NEWMAN, *La prova di Gödel* (1958), trad. it., Torino, 1974, 105.

<sup>9</sup> Ev. AGAZZI, *Introduzione ai problemi dell'assiomatica*, cit., 199. Non a caso, a conclusione di un'ampia indagine sull'aspetto teorico-deduttivo della geometria, GONSETH, *La preuve dans les sciences du réel*, in *Rev. intern. phil.*, 1954, 29, riconosce che «la méthode axiomatique se présente comme le

Trasferite nella sfera giudiziaria, da queste considerazioni derivano due corollari di speciale importanza:

- a) se il frutto di una qualsiasi indagine non può essere ricondotto a una pura e assoluta "datità", anche il materiale fattuale adoperato dal giudice per la decisione non è conseguente a una passiva recezione delle risultanze probatorie da parte sua;
- b) il ragionamento giudiziario non è riconducibile a una struttura esclusivamente logico-deduttiva; anche quello del giudice è intessuto di elementi «di volta in volta definibili secondo una o più forme logiche, oppure secondo schemi di qualificazione quasi logici o puramente topici, valutativi o retorici»<sup>10</sup> necessariamente provenienti dalla dialettica processuale.

2. *Concezione dialettica della prova.* Dunque, di un fatto non è mai compiuto un "accertamento" immediato nella sua "datità". Di esso, piuttosto, viene ottenuta una definitiva *ricostruzione* (ossia una enunciazione descrittiva) attraverso la verifica delle contrapposte tesi patrocinata dalle parti<sup>11</sup>; per cui l'esito del processo scaturisce non «da una passiva recezione delle risultanze istruttorie da parte del giudice, ma da un'attiva partecipazione di tutti i soggetti processuali che intervengono con la loro personalità e da diverse prospettive in ogni momento dello sviluppo procedimentale influenzandone inevitabilmente il corso»<sup>12</sup>.

Tale *concezione dialettica della prova* ha due profili.

*In primo luogo*, ed è l'aspetto più consueto per chi rammenti che *processus est actus trium personarum*, si tratta di riconoscere che la garanzia dell' almeno possibile (perché non coercibile e liberamente rinunciabile dall'interessato) intervento delle parti nel procedimento probatorio è un requisito essenziale per l'attribuzione di *generale* potenzialità persuasiva a quel fenomeno chiamato "prova", riconducendo la verifica del *thema probandum* «ad una complessa attività di ricerca che affidi la bontà dei suoi risultati al fatto di svolgersi nella forma del contraddittorio e cioè ponendo il proprio fulcro nella

---

*moyen même de la spécification du théorique. Elle ne réussit cependant pas à épurer ce dernier de tout apport de l'expérience et de l'intuition».*

<sup>10</sup> TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 212.

<sup>11</sup> Tra gli altri, viene manifestata da GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, 1961, 227, e da VOCINO, *Considerazioni sul giudicato*, Milano, 1963, 84, l'esplicita consapevolezza che la "ricostruzione" del fatto (contrapposta a un "accertamento" supposto "obiettivo") è connessa a un approccio dialettico all'attività giudiziaria.

<sup>12</sup> UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979, 93.

cooperazione delle parti e del giudice»<sup>13</sup>.

Si comprende perciò la scelta di *relativismo probatorio* effettuata dal sistema del 1988<sup>14</sup>, secondo cui l'esistenza dell'esperimento probatorio non implica una sua efficacia senza limiti, poiché quest'ultima dipende appunto dalle modalità del suo compimento e può pertanto riguardare diversi ambiti soggettivi, procedurali od oggettivi. Un dato conoscitivo conseguito senza l'osservanza del canone della dialetticità rispetto a tutti gli interessati ha una potenzialità persuasiva di norma inoperante nei confronti dei soggetti processuali che non abbiano partecipato all'esecuzione dell'atto acquisitivo (cfr., ad esempio, gli art. 403 e 404 c.p.p., disciplinanti l'incidente probatorio) o per l'intero arco procedimentale (si pensi a quanto ottenuto in sede di indagini preliminari e non utilizzabile per la sentenza penale accertante il dovere di punire, salva la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento), potendo inoltre essere correlata al sopravvenire di eventi imprevedibili (come *ex art. 512 c.p.p.* nell'eventualità di dichiarazioni unilateralmente assunte in fase investigativa) o circoscritta anche negli "oggetti" su cui incidere (così, l'art. 500 comma 2 c.p.p. non permette un uso probatorio "pieno" di talune dichiarazioni predibattimentali, consentendone solo uno "indiretto" per stabilire la credibilità del dichiarante ed escludendone uno "diretto", cioè concernente il loro contenuto<sup>15</sup>).

In quest'ottica, può parlarsi di *dialettica probatoria esterna*, perché il riferimento dialogico trova una sua manifestazione nel contesto della stessa "scena" processuale, dove si rende palese l'intenzione di considerare lo «scambio di proposte, di risposte e di repliche; [l']incrociarsi di azioni e di reazioni, di stimoli e di contropunte, di attacchi e di contrattacchi»<sup>16</sup> alla stregua del metodo più adatto (e trascendente gli interessi delle parti) per il migliore assolvimento della funzione giurisdizionale. Attualmente, poi, in forza dell'art. 546 comma 1 lett. e c.p.p., il giudice penale che sia «sordo all'argomentazione ... - rifiutando di soppesare le ragioni del *pro* e del *contra* - si espone al controllo

<sup>13</sup> DOMINIONI, *La testimonianza della parte civile*, Milano, 1974, 33-34.

<sup>14</sup> Immediatamente dopo l'emanazione del codice di procedura penale vigente NOBILI, *Concetto di prova e regime di utilizzazione degli atti nel nuovo codice di procedura penale*, in *Foro it.*, 1989, V, c. 275, conio in proposito l'espressione «concezione relativistica della prova», che preferiamo non seguire perché riferita non a una vera e propria "concezione" probatoria, ma (come appunto il "relativismo probatorio") agli effetti conseguenti all'accoglimento della "concezione dialettica" della prova.

<sup>15</sup> La terminologia trae origine da AMODIO, *Il dibattimento*, in *Il nuovo processo penale dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano, 1989, 99-100, da cui si differenzia poiché a nostro avviso l'uso probatorio "pieno" delle suddette dichiarazioni non va inteso in rapporto antitetico con quello "indiretto", trattandosi piuttosto di una relazione da *genus a species*.

<sup>16</sup> CALAMANDREI, *La dialetticità del processo* (1952), in *ID.*, *Processo e democrazia*, Padova, 1954, 123.

tecnico, in sede di impugnazione e quindi alla censura»<sup>17</sup>, perché «un fatto non entra logicamente nel processo, cioè non acquista in esso carica significativa, se non in quanto è posto in relazione con entrambe le posizioni giuridiche sostenute dalle parti»<sup>18</sup>.

Con il *secondo profilo* della dialettica probatoria, si allude a quel movimento che, presente nello svolgimento processuale ma non reso manifesto da una sua espressione immediatamente esteriore, può ritenersi afferente alla cosiddetta *dialettica probatoria interna*. Con tale denominazione si sposta l'attenzione sul comportamento conoscitivo dell'organo procedente, il quale determina il proprio convincimento finale attraverso un succedersi dialettico di decisioni intermedie<sup>19</sup>. È il legislatore medesimo, ad esempio, a evidenziare che la ricerca dibattimentale, sulla base delle ipotesi di lavoro via via prospettate, procede “per tentativo ed errore”, definendo inizialmente l'ambito dell'indagine (art. 190 commi 1 e 2, 495 comma 1 c.p.p.) e successivamente provvedendo a una sua modifica realizzantesi, secondo i casi, con un ampliamento (art. 441 comma 5, 495 comma 4, 507, 519 comma 2, 523 comma 6, 603 c.p.p.) o con una restrizione (art. 190 comma 3, 495 commi 4 e 4-*bis* c.p.p.) delle attività probatorie.

I contorni della regiudicanda, quindi, saranno tanto più precisati quanto più ci si avvicinerà alla conclusione della fase istruttoria, che allora terminerà quando ulteriori mosse saranno reputate inutili perché o non farebbero che ribadire elementi già acquisiti o concernerebbero aspetti fattuali giudicati inconferenti in relazione all'oggetto della ricerca. Opportunamente, peraltro, il legislatore penale contempla che, antecedentemente all'emanazione di qualsiasi ordinanza dibattimentale comportante il diniego di acquisizioni probatorie, sia attuato il contraddittorio tra le parti (art. 190 commi 1 e 3, 495 commi 1 e 4, 603 comma 5 c.p.p.), che potranno così contrastare la riduzione dell'opera conoscitiva a vero e proprio “cerimoniale tautologico” da cui venga rimossa la possibilità di conseguire risultanze gnoseologiche difformi dal “desiderato”.

L'importanza debitamente attribuita al profilo argomentativo nell'andamento

---

<sup>17</sup> DE LUCA, *Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1275, dove si sostiene pure che soltanto «attraverso la comunicazione intersoggettiva, si arriva a trasformare 'l'opinione' delle parti nel 'sapere' del giudice».

<sup>18</sup> NASI, *Fatto: c) giudizio di fatto (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 980.

<sup>19</sup> «Quando si giudica che certe prove sono da prendersi in considerazione e che certe norme di legge ... sono applicabili piuttosto di altre, *qualcosa* è già sistemato. È attraverso una serie di sistemazioni intermedie che si raggiunge la sistemazione finale» (DEWEY, *Logica, teoria dell'indagine* [1939], trad. it., Torino, 1965, 178).

processuale intende anzitutto rendere consapevoli dell'ineliminabile momento in cui si esprimono (né potrebbero evitarlo) le soggettività del giudice e delle parti, offrendo, secondo le relative competenze, il proprio contributo di ricerca e di scelta di quanto considerato necessario per la migliore ricostruzione del fatto: sottolineandosi, però, che le tesi contrastanti assumono rilevanza come tali solo perché inserite all'interno delle coordinate dell'ordinamento giuridico, sulla cui base unicamente si richiede che venga loro riconosciuta la legittimità.

Inoltre, la concezione dialettica della prova implica non di svalutare gli eventuali apporti scientifici ritenuti imprescindibili durante il percorso giudiziale, ma di riconoscere che un loro adeguato apprezzamento non può avvenire al di fuori del contesto selettivo-pragmatico-teleologico, giuridicamente orientato, in cui si svolge la vicenda processuale, poiché l'“argomentazione” si trova sempre a dover prima guidare e poi vagliare l'“empiria”.

3. *La verità giudiziale.* Il giudizio di verità<sup>20</sup> concernente la ricostruzione del fatto costituente il “caso giudiziario” emerge in ambito processuale quale fondamento indefettibile per l'emaneazione di una *decisione giusta*, «indipendentemente dal criterio giuridico che si impiega per definire e valutare la giustizia della decisione»<sup>21</sup>, poiché questa (che si condividano le teorie procedurali o quelle sostanziali di giustizia<sup>22</sup>) non potrebbe reputarsi dotata della qualifica desiderata quando la sua base fattuale fosse rilevata erronea o inattendibile. L'accertamento di tale verità non è pertanto, in sé e per sé, il fine ultimo del processo, ma - «compatibilmente con gli altri valori implicati dal medesimo»<sup>23</sup> - il presupposto per poter adeguatamente decidere quale sia la legge applicabile nel caso concreto. Non per nulla, il nesso (e quindi il rifiuto di una omo-

---

<sup>20</sup> Corrispondentemente all'uso del linguaggio processualistico, va rilevato che nel contesto del presente lavoro il termine "verità" - quando si trova correlato a quelli di "ricerca", "accertamento", e ad altri simili - concerne essenzialmente la ricostruzione fattuale. Ciò, peraltro, non esclude né un suo eventuale impiego anche in riferimento alla soluzione delle questioni relative all'individuazione della norma da applicare nella vicenda su cui emettere la pronuncia (come risulta pure da FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, 21 e *passim*) né il riconoscimento che la "verità" riguardante la *questio facti* è comunque connessa a quella inerente alla *quaestio iuris*.

<sup>21</sup> TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu, Messineo e continuato da Mengoni, III, 2, 1, Milano, 1992, 43.

<sup>22</sup> La loro differenza viene sintetizzata rilevando che, «mentre un atteggiamento si sforza di tenere distinti i problemi di natura politica, morale e giuridica, l'altro considera artificiale e inopportuna questa separazione» (DAMAŠKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo* [1986], trad. it., Bologna, 1991, 129).

<sup>23</sup> UBERTIS, *Prova: II) teoria generale del processo penale*, in *Enc. giur. Treccani, Agg.*, XVII, Roma, 2009, 2.

logazione) tra verità e giustizia è altresì normativamente confermato dalla formula del giuramento prevista per i giudici popolari nei giudizi di assise (art. 30 comma 1 l. 10 aprile 1951 n. 287), dove si scolpiscono i caratteri della sentenza, prescrivendo appunto che essa «riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e di giustizia».

In altri termini, ciò che afferisce alla giurisdizione è una *verità giudiziale*, caratterizzata per essere sia contestuale (cioè dipendente dalle conoscenze, pure metodologiche, date nel momento in cui è perseguita, come avviene in ogni ambito di ricerca) sia funzionale a quell'«obiettivo della giustizia» storicamente determinato dal vario comporsi dei valori presenti in mezzo al popolo nel cui nome (ai sensi dell'art. 101 comma 1 Cost.) la giustizia è amministrata<sup>24</sup>. La ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione "giusta", dunque, deve essere conforme a una verità che, proprio affinché l'insieme delle scelte definite dall'ordinamento sia rispettato lungo tutto l'arco del procedimento altresì per garantire il consenso dei cittadini alla sua conclusione, non può assurgere a meta ultima e assoluta, cui tutto sia subordinato, dell'attività giurisdizionale, ma va considerata quale risultato del parallelogramma delle forze, individuali e collettive, che interagiscono nello svolgimento processuale.

In relazione a questo, assiologicamente e legislativamente governato, importa, per così dire, più il metodo del risultato: «la caccia vale più della preda»<sup>25</sup> e «la giustizia della sentenza sta nel cammino seguito pel risultato»<sup>26</sup> o, meglio, il risultato che si ottiene con il processo è tale (hegelianamente formulato) «nel doppio senso di evento finale e di unità costituita dall'insieme degli altri eventi; i quali quindi ne sono e gli antecedenti e i momenti (aspetti particolari costitutivi)»<sup>27</sup>.

4. *Il processo come universo linguistico*. Tuttavia, dall'enunciazione secondo cui, per aversi una pronuncia giurisdizionale "giusta", sarebbe necessario che la sua base fattuale non fosse rilevata erronea o inattendibile non deriva la necessità di aderire a una specifica nozione sostanziale di verità, come sembrano ritenere coloro che si richiamano alla concezione corrispondentista di

<sup>24</sup> UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, cit., 137. Analogamente, v. pure PERELMAN, *La preuve en droit, essai de synthèse*, in *La preuve en droit*, a cura di Perelman, Fofiers, Bruxelles, 1981, 364.

<sup>25</sup> CORDERO, *Diatribe sul processo accusatorio* (1965), in *Ideologie del processo penale*, a cura di Cordero, Milano, 1966, 220.

<sup>26</sup> ASCARELLI, *Processo e democrazia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 858.

<sup>27</sup> PRETI, *Praxis ed empirismo*, Torino, 1957, 170.

verità<sup>28</sup>.

Piuttosto, conviene evidenziare il bisogno che i risultati del processo, soprattutto in una società multiculturale, siano accettabili da chiunque, dovendosi evitare che essi presuppongano l'accettazione di una tra le numerose impostazioni filosofico-gnoseologiche correnti nella collettività: occorre, piuttosto, prescindere da esse o, per così dire, teoreticamente precederle, ponendosi a un livello anteriore di discorso e perciò senza contrastare nessuna di esse.

In altri termini, va soddisfatta l'esigenza di non essere costretti a professare il superamento dello iato tra le parole e gli oggetti su cui vertono attraverso l'assunto che una descrizione creduta vera della realtà sia conforme a una ipostatizzata realtà, mantenendo pertanto impregiudicati l'accettazione o il rifiuto sia della classica teoria corrispondentista della verità sia di altre (scettiche, irrazionalistiche o idealistiche).

Questo fine si può raggiungere partendo dall'ineludibile riconoscimento che nel processo si discute normalmente su un fatto del passato che non è direttamente esperibile attraverso l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che il giudice debba valutarne gli effetti presenti o addirittura futuri: si pensi all'eventualità di dover decidere sul nesso causale tra il comportamento (passato) addebitato al soggetto nei cui confronti si procede e le lesioni (presenti) lamentate dalla pretesa vittima, la quale richieda che le venga riconosciuto il diritto al risarcimento tanto del danno emergente quanto del lucro cessante (futuro). Né va ignorato che pure quando si controverta su una questione attuale, come lo stato mentale dell'imputato, dell'interdicendo o dell'inabilitando, le allegazioni (definite come «formulazione di un enunciato descrittivo [di un] fatto, compiuta da una parte in uno dei suoi atti»<sup>29</sup>) e i dati conoscitivi necessari per la pronuncia entrano nel procedimento per mezzo del linguaggio. In ogni caso, qualunque verifica avviene attraverso un confronto tra enunciati<sup>30</sup> (ad esempio, tra l'allegazione dell'interessato e l'affermazione

---

<sup>28</sup> Esplicito accoglimento di tale teoria è ad esempio manifestato (tra l'altro in occasione di un medesimo Convegno) da PULITANÒ, *Nella fabbrica delle interpretazioni penalistiche*, in *La fabbrica delle interpretazioni*, a cura di Biscotti, Borsellino, Pocar, Pulitanò, Milano, 2012, 192 ss., e da TARUFFO, *Il fatto e l'interpretazione*, *ivi*, 130-131, cui ha fatto seguito la critica di UBERTIS, *Riflessioni su processo e verità*, *ivi*, 209-210.

<sup>29</sup> TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, 125.

<sup>30</sup> Termini come "enunciato", "proposizione", "asserzione", "asserto" o "affermazione" (dei quali, d'altronde, manca nella letteratura sul tema un uso uniforme) sono impiegati in maniera sinonimica anche per evitare fastidiose ripetizioni, considerato che ciò non incide sulle nostre considerazioni; dal loro contesto dovrebbe agevolmente risultare se ci si riferisca all'espressione linguistica o al suo contenuto (tale distinzione è stata esemplificata in un lavoro di epistemologia giudiziaria da GARBOLINO, *Probabilità e logica della prova*, Milano, 2014, 20 ss.).

desunta da una dichiarazione testimoniale o peritale), riscontrando che le due asserzioni coincidono: non a caso, si è da tempo rimarcato che «per controllare un giudizio ne occorre un altro, a cui commisurare il primo»<sup>31</sup> o, detto altrimenti, «il controllo delle sue proposizioni *protocollari* il giudice deve compierlo attraverso il raffronto con altre proposizioni dello stesso tipo»<sup>32</sup>.

«Il processo si svolge dunque all'interno di un *universo linguistico*»<sup>33</sup>, in cui per decidere serve verificare la coincidenza o no tra l'enunciato iniziale (ad esempio "Tizio ha ucciso Caio"), cui si collega la domanda giudiziale, e quello finale ("Tizio ha [oppure: non ha] ucciso Caio") reputato persuasivo dal giudice: a quest'ultimo si richiede unicamente di essere pronto ad asserire che "l'enunciato 'Tizio ha ucciso Caio' è vero se e solo se Tizio ha ucciso Caio", cioè se e solo se la suddetta coincidenza sussista.

Si evidenzia pertanto il rilievo che assume in ambito processuale la concezione semantica della verità, esemplificata dall'equivalenza "l'enunciato 'la neve è bianca' è vero se e solo se la neve è bianca", dove "la neve è bianca" è un qualsiasi enunciato del linguaggio-oggetto e "l'enunciato 'la neve è bianca'" è il nome che viene dato al medesimo enunciato nel metalinguaggio<sup>34</sup>. Tale concezione intralinguistica stabilisce solo una relazione tra linguaggio e metalinguaggio (nei casi giudiziari tra il linguaggio di chi promuove l'instaurazione del processo e il metalinguaggio del giudice), senza la necessità di sostenere una «effettiva corrispondenza tra linguaggio e mondo»<sup>35</sup> e può, appunto in quanto fornisce una definizione nominale (e non reale) di "verità", essere accettata «senza rinunciare alle nostre convinzioni epistemologiche, quali che esse siano; possiamo rimanere realisti ingenui, realisti critici, empiristi o metafisici - qualunque cosa fossimo prima. La concezione semantica è completamente neutrale nei confronti di tutti questi indirizzi»<sup>36</sup>. Parimenti, non si incorre nella «verofobia, che conduce ad abbandonare la nozione di verità»<sup>37</sup> né si nega l'aspirazione che la ricostruzione fattuale fondativa della sentenza e compati-

<sup>31</sup> CORDERO, *Il procedimento probatorio*, in ID., *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, 6. Similmente, per CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, 129, «la prova (di un giudizio) non può consistere se non in un giudizio diverso».

<sup>32</sup> DENTI, *La verifica delle prove documentali*, Torino, 1957, 6-7.

<sup>33</sup> UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Milano, 2017, 65.

<sup>34</sup> Cfr. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica* (1944), in *Semantica e filosofia del linguaggio* (1952), a cura di Linsky, trad. it., Milano, 1969, 30 ss.

<sup>35</sup> NANNINI, *Il concetto di verità in una prospettiva naturalistica*, in *Conoscenza e verità*, a cura di Amoretti, Marsonet, Milano, 2007, 60.

<sup>36</sup> TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, cit., 55.

<sup>37</sup> VASSALLO, *Contro la verofobia: sulla necessità epistemologica della nozione di verità*, in *Conoscenza e verità*, cit., 20-21.

bile con gli altri valori implicati dall'attività giurisdizionale sia il più possibile approssimata alla "realtà" linguisticamente veicolata, così da ottenere il consenso sociale all'esito del processo.

Una siffatta verità è conseguibile applicando quei *criteri di verità* secondo i quali chiunque è disposto ad asserire (cioè, a dichiarare che è vero) l'enunciato rappresentativo della ricostruzione del fatto operata alla fine del processo. Essi, idonei a suffragare il passaggio inferenziale dalle asserzioni concernenti i dati gnoseologici portati in giudizio all'enunciato finale integrativo della ricostruzione fattuale, sono individuati nella *coerenza* di quest'ultima con tali affermazioni e nella *accettabilità giustificata* della medesima in virtù della sua capacità esplicativa<sup>38</sup>.

Né, sebbene talvolta si affermi il contrario<sup>39</sup>, è necessario accogliere una visione corrispondentista (radicalmente non epistemica perché indipendente da quanto da noi conosciuto: verità o falsità degli enunciati sussisterebbero a prescindere da noi e dalle nostre credenze) per poter contestare una pronuncia. Infatti, la concezione semantica della verità non comporta la negazione che la giustificazione dei provvedimenti giurisdizionali possa essere fallace. Essa consente di criticare decisioni considerate ingiuste perché pervenute alla condanna di un innocente (o all'assoluzione di un colpevole) sul fondamento di una ricostruzione fattuale ritenuta sbagliata per carenza di elementi conoscitivi o per diversa valutazione di quanto introdotto nel processo. Anche non aderendo alla teoria corrispondentista della verità, è sostenibile l'errore della pronuncia sulla base non solo di un diverso corredo di proposizioni, delle quali almeno alcune derivino da dati esterni al processo, ma altresì di una differente apprezzamento del patrimonio gnoseologico acquisito durante il procedimento. Pure in eventualità siffatte, comunque, si tratterebbe sempre di emettere un giudizio (nelle ipotesi formulate, di erroneità) fondato su un confronto linguistico, che viene effettuato tra due alternativi asserti descrittivi della "realtà", di cui solo uno è creduto vero: appunto senza la necessità di supporre un loro collegamento con una ipostatizzata realtà esterna al linguaggio con cui se ne parla.

---

<sup>38</sup> A criteri analoghi si riferisce FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., 40-41 e 129.

<sup>39</sup> FERRUA, *Il 'giusto processo'*, Bologna, 2012, 50-51.